

PAOLA D'INNOCENZO

AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ROMA LI

Spett.le  
COMUNE DI ROMA  
Sindaco On. Gianni Alemanno  
piazza del Campidoglio 1  
00186 Roma

Spett.le  
COMUNE DI ROMA  
Segr. Gen. Dr. Liborio Iudicello  
piazza del Campidoglio 1  
00186 Roma

Il Consigliere Comunale On. Maurizio Berruti mi ha conferito espresso mandato di replicare alle innumerevoli univoche aggressioni verbali di cui è nelle ultime settimane destinatario privilegiato.

Invero, la questione posta ripetutamente all'attenzione dei cittadini può essere in tal guisa sintetizzata: *è lecito che un consigliere comunale sia anche titolare di una licenza taxi?*

Espresso in termini giuridici il quesito può essere così formulato: *l'art. 63 T.U.E.L. prevede una incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la funzione di presidente di un società cooperativa avente ad oggetto la gestione di licenze taxi?*

Astenendoci dal commentare le consuete strumentalizzazioni cui siamo purtroppo assuefatti e che connotano oramai gran parte della vita sociale e pubblica, corre l'obbligo di evidenziare come il quadro normativo di riferimento sia chiaro preciso ed inequivocabile. Nessuna delle varie ipotesi di incompatibilità individuate dall'art. 63 Testo Unico Enti Locali può essere legittimamente ritenuta sussistente nel nostro caso.

L'On. Berruti, infatti, non è amministratore o dipendente di un'azienda a partecipazione comunale o che riceva dal Comune sovvenzione alcuna (ipotesi comma 1 lettera 1); egli non "ha parte" in società sovvenzionate dal Comune o altri enti pubblici (ipotesi comma 1 lettera 2); non riveste la qualifica di consulente legale o amministrativo in favore dei soggetti giuridici menzionati alle precedenti lettere 1 e 2 (ipotesi comma 1 lettera 3); non è parte di un procedimento civile amministrativo o tributario pendente contro il Comune (comma 1 lettera 4); non è mai stato dichiarato responsabile nei confronti del Comune con sentenza passata in giudicato (ipotesi comma 1 lettera 5); non ha debito alcuno nei confronti del Comune (ipotesi comma 1 lettera 6).

Ove ciò non sia ritenuto sufficiente, il comma 2 del citato articolo fuga ogni pur improbabile dubbio, disponendo espressamente che "l'ipotesi di cui al numero 2 del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici". L'On. Maurizio Berruti riveste la carica di Presidente della Coeuropa 93 società cooperativa a r.l. regolarmente iscritta nei pubblici registri. Ciò detto, risulta evidente che il quadro normativo non consente alcun fondato rilievo di incompatibilità nei suoi confronti.

Ci si consenta un'ultima considerazione: poco tecnica ma originata dal comune buonsenso. Il Consigliere Berruti, presidente della cooperativa Coeuropa 93 ha maturato una decennale esperienza nel settore delle politiche sulla mobilità e la carica di consigliere comunale gli permette di mettere a frutto, nell'interesse della intera categoria e degli utenti del servizio, le sue indubbie e riconosciute capacità professionali. L'On. Berruti non ha il potere di legiferare, posto che tale potere è prerogativa dell'organo amministrativo a ciò deputato che vi provvede a seguito di regolari delibere assunte con le prescritte maggioranze. Egli si è solo reso parte attiva nel settore ove è maggiormente competente, proponendo soluzioni formulando progetti e prospettando innovazioni che poi hanno evidentemente trovato il necessario consenso; si è reso promotore di varie iniziative nell'interesse degli utenti, quali la delibera sulla pubblicizzazione delle tariffe e quella inerente la disciplina dei controlli contro l'alcolismo e la tossicodipendenza.; si è reso, inoltre, firmatario della mozione per far adottare ai conducenti un abbigliamento consono ed adeguato al servizio. Tale indubbio contributo - teso alla chiarificazione e trasparenza - andrebbe valorizzato ed incentivato, non già screditato come evidentemente fa chi vuole ostacolarlo, avendo interesse a mantenere inalterata la situazione attuale.

Si auspica che l'opinione pubblica ed i rappresentanti degli enti legittimati vogliano adeguatamente porre fine a tali indebite denigrazioni, chiarendo che l'insopprimibile libertà di manifestazione del pensiero e di critica non può essere trasformata in licenza di ingiuria a favore di chi pensa che l'unico modo per discutere sia quello dell'aggressione verbale e dello scherno.

**Roma, li 03.11.2010**

Avv. Paola D'Innocenzo

